



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
ARPA Sicilia

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI TIPO “*FULL SERVICE*” DELLA STRUMENTAZIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DI ARPA SICILIA**

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione di tipo *"full service"* della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Il servizio prevede il ripristino di eventuale strumentazione non funzionante al momento della stipula del contratto di cui al presente bando, la manutenzione preventiva e correttiva, la fornitura e la sostituzione delle parti di ricambio e la fornitura del materiale di consumo della suddetta strumentazione.

Sono incluse tutte le attrezzature ed apparecchiature delle stazioni fisse di monitoraggio, i sistemi di misura, tutti gli hardware ed i software per la gestione dell'intero sistema, tutti gli impianti elettrici, i condizionatori d'aria, gli estintori e tutti gli elementi accessori, anche se non esplicitamente menzionati, che concorrono al corretto funzionamento dell'insieme, nonché la strumentazione del laboratorio di riferibilità di qualità dell'aria.

Il servizio include le seguenti diverse attività:

1. Il ripristino della strumentazione non funzionante;
2. la manutenzione ordinaria e preventiva programmata degli analizzatori della rete, ai sensi del DM 30/3/2017 e secondo le Procedure Operative per l'assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per tutti gli inquinanti normati redatte da questa Agenzia;
3. la manutenzione straordinaria o correttiva dei calibratori di ozono e della strumentazione del laboratorio di riferibilità di qualità dell'aria;
4. la manutenzione di tutti gli hardware e software per la gestione dell'intero sistema, di tutti gli impianti elettrici, dei condizionatori d'aria, degli estintori e di tutti gli elementi accessori;
5. la pulizia interna ed esterna delle stazioni di monitoraggio durante la manutenzione programmata;
6. lo smaltimento dei rifiuti che derivano dall'attività di manutenzione e riparazione.

L'obiettivo di tali operazioni è quello di garantire nel tempo il corretto funzionamento degli analizzatori per il monitoraggio in continuo degli inquinanti gassosi e del particolato e delle apparecchiature a supporto, e il mantenimento degli obiettivi di qualità dei dati così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. sia in termini di raccolta dei dati che di incertezza, con le modalità previste nel DM 30/3/2017.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata annuale, eventualmente prorogabile, a decorrere dal verbale di avvio della prestazione che sarà redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), in doppio esemplare, ai sensi del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii., e firmato anche dall'appaltatore.

ART. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito, come indicato nell'allegato 1, nelle postazioni della rete di monitoraggio, presso il centro elaborazione dati (CED Regionale) – direzione generale di ARPA Sicilia, presso i client installati in direzione generale di ARPA Sicilia e nelle singole Strutture Territoriali di ARPA Sicilia con sedi in Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani, Siracusa e presso il Laboratorio di riferibilità di qualità dell'aria presso la direzione generale di ARPA Sicilia.

ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di manutenzione preventiva programmata (trimestrale, semestrale ed annuale) devono essere effettuati nei giorni lavorativi secondo i tempi e le modalità previste all'art. 5.

L'Appaltatore, entro dieci giorni dal verbale di avvio della prestazione, deve produrre al Direttore dell'esecuzione del contratto un cronoprogramma degli interventi previsti al seguente art. 5, concordando i giorni degli interventi con il personale delle Strutture ARPA competenti per territorio.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere effettuati (esclusi sabato, domeniche e festivi) entro le 48 ore continuative a partire dalla richiesta di intervento effettuata dal personale di ARPA Sicilia; la richiesta di intervento può essere inoltrata tramite fax, e-mail, telefono o Web Call Center della ditta incaricata del servizio di manutenzione.

L'appaltatore deve fornire i recapiti telefonici, e-mail ecc. dei tecnici indicati in fase di gara.

Per ogni singolo intervento devono essere redatti dei rapporti di intervento in contraddittorio tra la ditta esecutrice e il personale di ARPA Sicilia che andranno trasmessi al Direttore dell'esecuzione entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta effettuazione dell'intervento.

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere registrate in modo dettagliato sul registro di cabina e i dati relativi agli interventi effettuati ai sensi del D.M. 30/03/2017 devono essere registrati sulla modulistica fornita da ARPA Sicilia.

L'accesso alle stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria avverrà sempre in presenza di personale tecnico dell'ARPA, che sarà l'unico detentore delle chiavi che consentono tali accessi.

L'appaltatore dovrà procedere di concerto con il personale di ARPA alla verifica dello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento di fine servizio di manutenzione.

Dovrà altresì favorire l'inserimento dell'eventuale nuovo soggetto al quale saranno conferite le competenze di cui al presente affidamento. L'inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all'esecuzione del servizio di manutenzione.

ART. 5 – MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA PROGRAMMATA

La manutenzione di cui al presente capitolato dovrà essere effettuata in coerenza a quanto previsto nel DM del 30/3/2017 e alle Procedure Operative per l'assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per tutti gli inquinanti normati, redatte da questa Agenzia, che costituiscono l'allegato 2 del presente capitolato.

In particolare il servizio comprende interventi tecnici programmati durante i quali dovranno essere svolte le attività previste nei manuali d'uso degli strumenti e nelle suddette Procedure Operative. Tali interventi dovranno avvenire secondo le frequenze riportate nelle stesse Procedure Operative dalla data del verbale di avvio del servizio di manutenzione.

Per quanto concerne gli analizzatori in continuo del metano e degli idrocarburi non metanici (CH₄/NMHC), gli interventi di manutenzione ordinaria programmata dovranno essere effettuati con le stesse modalità operative e frequenze previste dalle Procedure Operative per l'assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per gli analizzatori in continuo di inquinanti gassosi.

A tale scopo dovranno forniti i materiali di consumo, come sotto specificato (quanto riportato è da intendersi esemplificativo, ma non esaustivo):

1. pezzi di ricambio nuovi di fabbrica
2. gas carrier di servizio
3. campioni di lavoro per il check di funzionamento (sia come tubo a permeazione che come bombola), con limite di purezza di cui alla tabella 4 delle norme UNI-EN di riferimento.
4. gas di taratura costituiti da miscele gassose di riferimento certificate da centri di taratura ACCREDIA-LAT o da centri equivalenti accreditati da Enti facenti parte degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA agreement).

5. filtri in fibra di vetro e/o quarzo da 47 mm (i filtri in fibra di quarzo andranno forniti alla Direzione di Arpa Sicilia per un numero pari a circa 3000
6. quanto altro utile e previsto nelle Procedure Operative per l'assicurazione/controllo qualità (QA/QC) (allegato 2) e/o dalle norme tecniche in materia di monitoraggio della qualità dell'aria che dovessero entrare in vigore o eventualmente intervenire a modifica e/o sostituzione di quelle vigenti nel corso di validità del contratto.

In particolare durante gli interventi di manutenzione preventiva programmata, oltre a quanto dettagliatamente riportato nelle specifiche Procedure Operative, dovrà anche essere eseguita:

1. **Verifica sensori meteo** – tutti i sensori meteo devono essere controllati nel loro funzionamento e posizionamento e devono essere sottoposti a taratura annualmente. La taratura deve essere effettuata utilizzando metodi e campioni riferibili ad una catena metrologica certificata.
2. **Sostituzione tubazioni** – tutte le tubazioni in teflon delle linee di ingresso e di uscita agli analizzatori sia dell'aria campione che delle miscele di taratura almeno una volta nell'arco temporale di vigenza del presente contratto.
3. **Condizionatori** – i condizionatori d'aria devono essere sottoposti a manutenzione preventiva almeno semestrale, comprendente principalmente la pulizia e la sostituzione dei filtri, oltre al controllo del funzionamento.
4. **Pulizia** – deve essere effettuata la pulizia interna ed esterna della cabina, con cadenza almeno trimestrale, comprendente l'eliminazione di sterpaglia o altro materiale estraneo che possa determinare inadeguate condizioni igieniche e/o rischi per il personale e/o di danneggiamento della cabina stessa.
5. **Manutenzione degli impianti elettrici e di messa a terra.**
6. **Manutenzione CED Regionale** – devono essere previsti interventi trimestrali di manutenzione ordinaria.
7. **Manutenzione strumentazione laboratorio di riferibilità.**

L'Appaltatore, alla fine del servizio di manutenzione, dovrà garantire il corretto funzionamento della strumentazione. Pertanto, l'Appaltatore si impegna, a conclusione dell'esecuzione del servizio, a non disinstallare le bombole contenenti gas carrier e gas di taratura, fornite durante il servizio. I relativi vuoti verranno successivamente consegnati alla ditta. Inoltre, alla fine del servizio di manutenzione per qualunque motivo esso avvenga, verrà redatto in contraddittorio con ARPA un verbale sullo stato di funzionamento della strumentazione. L'onere del ripristino di eventuale strumentazione non funzionante verrà addebitato alla ditta, così come specificato all'art. 12.

ART. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In caso di strumentazione non funzionante all'avvio del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo ripristino qualsiasi sia il motivo del non funzionamento, entro e non oltre 30 gg dalla data del verbale di avvio del servizio di manutenzione ovvero provvedere mediante propria strumentazione equivalente e compatibile con il sistema come più avanti specificato.

In caso di accertamento di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, il personale ARPA di competenza invierà all'appaltatore una richiesta di intervento tecnico (ticket) notificandolo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per gli interventi correttivi il tecnico incaricato deve intervenire (esclusi sabato, domeniche e festivi) entro le 48 ore continuative, ovvero in un minor tempo offerto in gara, a partire dalla richiesta di intervento effettuata dal personale di ARPA Sicilia e ripristinare il funzionamento

strumentale entro 72 ore continuative dalla segnalazione, ovvero in un minor tempo offerto in gara.

In caso di accertamento di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature da parte dell'appaltatore, questo ultimo procederà al suo ripristino entro le 72 ore continuative, ovvero in un minor tempo offerto in gara, dalla segnalazione del guasto o malfunzionamento alla Struttura Territoriale competente per territorio e al DEC.

Qualora non sia possibile effettuare le riparazioni sul posto, ma solo presso i laboratori dell'appaltatore o altri laboratori specializzati, il trasferimento delle apparecchiature sarà effettuato a cura e a spese dell'appaltatore stesso.

Per gli interventi che richiedono tempi maggiori, l'appaltatore deve garantire, a propria cura e spese, la continuità dell'attività di rilevamento mediante propria strumentazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione comprovante l'effettiva verifica sull'analizzatore sostitutivo del rispetto dei criteri di accettabilità previsti dal D.M. 30/03/2017 e dalla procedura operativa per le attività di manutenzione finalizzate alla garanzia e al controllo della qualità dei dati.

Gli interventi correttivi sui sistemi hardware e software elencati nell'allegato 1 devono essere effettuati sempre entro le 48 ore continuative (esclusi sabato, domeniche e festivi), ovvero in un minor tempo offerto in gara, a partire dalla richiesta di intervento effettuata dal personale di ARPA Sicilia. Il funzionamento dei sistemi hardware e software deve essere ripristinato entro 72 ore continuative dalla segnalazione, ovvero in un minor tempo offerto in gara.

Gli interventi correttivi devono essere effettuati sia sull'hardware che sul software del CED Regionale e dei Client presenti nelle Strutture di ARPA Sicilia. Deve, inoltre essere prevista anche l'assistenza telefonica o teleassistenza per la gestione ordinaria del CED e dei client.

ART. 7 – RISERVA DI IRREPARABILITÀ

Laddove l'appaltatore rilevi che una apparecchiatura non funzionante è irreparabile, dovrà avanzare, per iscritto, *riserva di irreparabilità* al Direttore dell'esecuzione del contratto che la notificherà al Responsabile del procedimento.

Un'apparecchiatura si considera non più riparabile quando:

- a. non sono più reperibili sul mercato i pezzi di ricambio;
- b. il costo dei pezzi di ricambio supera l'80% del valore corrente di listino dell'apparecchiatura stessa.

Nel caso di strumentazione analitica che abbia terminato il periodo di ammortamento, stabilito in 6 (sei) anni, essa si considera non più riparabile qualora il costo dei pezzi di ricambio superi il 30% del valore corrente di listino dell'apparecchiatura stessa.

L'ARPA Sicilia si riserva la facoltà di effettuare perizie sull'apparecchiatura dichiarata non riparabile e, in caso di un costo di riparazione inferiore a quanto preventivato, farà eseguire la riparazione con oneri a carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui la "*riserva di irreparabilità*" sia confermata dal Responsabile del procedimento, l'appaltatore dovrà:

1. garantire, a propria cura e spese, la continuità dell'attività di rilevamento mediante propria strumentazione equivalente e compatibile, certificata e tarata ai sensi della normativa vigente in materia, per tutto il periodo del contratto dalla data di comunicazione di irreparabilità dello strumento.
2. proporre offerta per la fornitura di nuova apparecchiatura.

Entro il termine dei tre mesi il Direttore dell'esecuzione del contratto, comunicherà le decisioni prese dall'Amministrazione e darà direttive conseguenziali.

ART. 8 – GESTIONE DEI RIFIUTI

L'appaltatore deve provvedere, secondo la normativa vigente, al corretto smaltimento dei rifiuti che derivano dall'attività di manutenzione e riparazione.

Per i rifiuti speciali, l'appaltatore dovrà esibire le copie delle autorizzazioni ex D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. proprie o dei terzi cui affiderà lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.

L'appaltatore dovrà certificare l'avvenuto smaltimento/recupero dei rifiuti mediante la consegna della 4^ copia dei formulari, timbrata e firmata dagli eventuali trasportatori terzi e dai destinatari, entro 10 gg. dal ricevimento della stessa,

ART. 9 – ESCLUSIONI

Sono esclusi gli interventi di manutenzione correttiva che dovessero rendersi necessari per il ripristino della funzionalità della rete compromessa da cause diverse dal normale funzionamento, quali inondazioni, folgorazioni, incendi, eventi sismici, atti vandalici.

Sono escluse dall'appalto le competenze dall'Esperto Qualificato da nominare ai sensi del D.Lgs. 230/95.

ART. 10 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Per l'adempimento delle attività, l'Amministrazione accrediterà, presso i propri uffici, gli operatori coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto del servizio.

Essa si impegna, altresì, a fornire all'appaltatore tutte le informazioni relative alle proprie dotazioni strumentali, comprese quelle informatiche e telematiche.

ART. 11- SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZE

Tutte le attività dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal DUVRI, allegato al contratto del servizio di manutenzione.

ART. 12 - VERIFICHE E PENALI

Le verifiche della prestazione verranno effettuate sia in corso di esecuzione che al termine delle prestazioni, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii..

Le verifiche in corso di esecuzione verranno eseguite trimestralmente (ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di eseguire controlli ogni qualvolta lo riterrà opportuno).

Ai fini delle attività di verifica, sono compresi i rapporti redatti per ciascun intervento di manutenzione effettuato.

I verbali relativi alle verifiche trimestrali, redatti dal DEC in contraddittorio con l'appaltatore, saranno trasmessi entro 15 gg. al Responsabile del Procedimento.

Il DEC, al termine della verifica, rilascerà il certificato di verifica di conformità e lo invierà al Responsabile del procedimento per la conferma e all'esecutore per l'accettazione.

Nel termine di 15 gg. l'esecutore dovrà firmare il certificato di verifica di conformità.

All'atto della firma, l'appaltatore potrà aggiungere le contestazioni che riterrà opportune.

In sede di conferma il RUP, valutate le contestazioni dell'appaltatore, potrà applicare le seguenti penalità:

- a) in caso di sostituzione dei tecnici addetti al servizio indicati in fase di gara, operata senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante, sarà applicata una penale pari al

0.3‰ dell'importo contrattuale stabilito; resta salvo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora l'Amministrazione appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che la sostituzione predetta, per la deteriore qualità dei curricula dei sostituti, costituisca un grave inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;

- b) per ogni giorno di ritardo degli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva programmata, rispetto ai termini indicati nel piano di lavoro approvato dall'Amministrazione, sarà applicata una penale giornaliera pari al 0.5‰ dell'ammontare netto contrattuale;
- c) per ogni giorno di ritardo degli interventi di manutenzione straordinaria, rispetto ai termini indicati all'Art. 6, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale;
- d) per ogni giorno di ritardo del ripristino di strumentazione non funzionante, rispetto ai termini indicati all'Art. 6, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale.
- e) nel caso in cui fossero riscontrate, da parte dell'Amministrazione appaltante, difformità, incompletezze o imperfezioni sulla qualità del servizio, saranno concessi all'appaltatore 10 gg. per sanare gli inconvenienti evidenziati. Trascorso tale termine, l'Amministrazione appaltante applicherà una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ulteriore ritardo.
- f) nel caso in cui non venga assicurata la raccolta minima dei dati prevista dall'allegato I del D.Lgs. n. 155/2010 e ss.ii.mm. sarà applicata una penale pari al 1‰ per ogni inquinante di ogni stazione fissa per cui non è stata raggiunta la prevista percentuale di raccolta minima dei dati. L'Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere il contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'Appaltatore.
- g) nel caso in cui non venga consegnata la 4^a copia dei formulari, timbrata e firmata dagli eventuali trasportatori terzi e dai destinatari, verrà applicata una penale giornaliera pari al 0,5‰;
- h) nel caso al termine del contratto venisse riscontrato il mancato funzionamento di attrezzature verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (ferma restando la possibilità di azioni risarcitorie in danno dell'Amministrazione).

Le penalità applicate verranno addebitate mediante nota di addebito restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Decorsi 8 gg. dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'appaltatore abbia proposto opposizione, le penali si intendono accettate.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione appaltante potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali raggiungesse il 10% dell'importo di aggiudicazione, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incassare la cauzione.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero gli interventi dovranno essere notificate dall'appaltatore al Direttore dell'esecuzione del contratto che a sua volta informerà il Responsabile del procedimento.

ART. 13 - VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione potrà introdurre variazioni o modifiche solo nei casi e nel rispetto delle procedure e presupposti previsti all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016-

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente appalto occorresse un aumento o una diminuzione delle prestazioni complessivamente intese, l'appaltatore è obbligato ad

assoggettarvisi, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto medesimo, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Nessuna variazione o modifica all'appalto potrà essere introdotta dall'Appaltatore.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Amministrazione chiederà, ai sensi dell'art. 103 del codice degli appalti, all'aggiudicatario l'invio della cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta cauzione dovrà costituirsi esclusivamente mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa - non saranno accettate forme diverse - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La cauzione deve avere validità di un anno e sarà progressivamente svincolata con la restituzione all'appaltatore del documento in originale, una volta effettuata la verifica finale sulla prestazione, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità reso secondo le norme di legge.

Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Agenzia, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento attestante la positiva verifica di conformità della fornitura.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata e non potrà essere imputato ad ARPA Sicilia.

ART. 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del compenso delle attività oggetto del presente servizio saranno effettuati, in rate trimestrali posticipate, dopo la presentazione delle relative fatture e verranno eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore.

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSSDZ

NOME DELL'UFFICIO: Uff_eFatturaPA

Le fatture dovranno essere intestate ad "ARPA Sicilia" via San Lorenzo Colli n. 312/G – 90146 Palermo - Partita I.V.A. 05086340824.

Le fatture dovranno obbligatoriamente indicare gli estremi del contratto, il CIG _____ e il numero di conto corrente dedicato e dovranno essere emesse in conformità alle vigenti norme in materia.

In sede di pagamento si provvederà all'applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell'art.30, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. n.50/2016 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

Il pagamento avverrà previo esito positivo della verifica di conformità di cui all'art.102 del D.L.gs. n. 50/2016 e previa acquisizione del D.U.R.C. di data non anteriore a 3 (tre) mesi attestante la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi dell'Appaltatore. Il pagamento avverrà decorsi 30 giorni dal completamento della sopra indicata procedura.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della l. r. 20 novembre 2008, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente unico ad uopo dedicato.

L'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora venga a conoscenza di inadempimenti degli obblighi contributivi, assicurativi, antinfortunistici e retributivi da parte dell'appaltatore, accertati in via definitiva dagli organi competenti e non ancora regolarizzati al momento della corresponsione del pagamento medesimo.

Art. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c..

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che dichiarato in sede di gara, è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale e secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs.105/2016.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato (si rappresenta inoltre che i subcontraenti della filiera d'imprese sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari).

Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore deve fornire all'Amministrazione i dati necessari al controllo della (numero di conto corrente dedicato, persone abilitate ad operarvi) e assumersi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii., consapevole che la violazione di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 18 - RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 20 giorni solari, da comunicarsi al l'Appaltatore ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di recesso dell'Amministrazione l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre a quanto previsto dall'art. 109 sopra citato.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D.lgs. n. 50 del 2016, l'Amministrazione può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del medesimo D.L.gs. n.50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al sopra citato articolo 106, sono state superate le soglie di cui al predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Inoltre, il contratto sarà risolto qualora il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, nel rispetto della procedura di cui all'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, si procede alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Inoltre, qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC nei seguenti casi:

- a) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- b) negli altri casi previsti dal presente capitolato.
- c) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto;
- e) violazione della normativa in materia di subappalto;
- f) violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- h) servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- j) Quando le penali raggiungono l'importo del 10% del valore contrattuale-

La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all'appaltatore, della cauzione definitiva. Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.

Inoltre l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità o compenso per l'Aggiudicatario, se il servizio stesso non fosse compiuto come stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso

di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In tal caso all'Aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio effettuato regolarmente, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione e degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte della stessa l'Aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti dalla normativa;
- b) in tutti i casi previsti dall'art. 1467 del codice civile.

Art. 20 - CESSIONE DEI CREDITI

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione in relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 22 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno le spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto e conseguenti nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla lettera d'invito o dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento agli articoli del codice civile in materia di contratti ed alla vigente normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione.